



CITTA' DI TORINO

Dipartimento Servizi Educativi
Divisione Educativa

AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA

**RICHIESTA DI OFFERTA PER IL SERVIZIO DI BIMBI ESTATE 2025
ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA**

(aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

Sezione 1 – Modalità di gara

- Art. 1. Oggetto del servizio
- Art. 2. Durata e valore del contratto
- Art. 3. Requisiti di partecipazione e modalità di gara
- Art. 4. Oneri per la sicurezza
- Art. 5. Criteri di aggiudicazione del servizio
- Art. 6. Garanzia Provvisoria
- Art. 7. Garanzia Definitiva
- Art. 8. Comunicazioni
- Art. 9. Accesso agli atti
- Art. 10. Subappalto

Sezione 2 – Obblighi dell'aggiudicatario

- Art. 11. Obblighi dell'aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione del servizio
- Art. 12. Assicurazione per danni a terzi
- Art. 13. Impegno prezzi
- Art. 14. Rinegoziazione
- Art. 15. Personale
- Art. 16. Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Art. 17. Controlli sull'esecuzione
- Art. 18. Penalità
- Art. 19. Risoluzione del contratto
- Art. 20. Recesso
- Art. 21. Ordinazione e pagamento
- Art. 22. Osservanza Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro
- Art. 23. Divieto di cessione del contratto e di credito
- Art. 24. Spese di appalto, contratto ed oneri diversi
- Art. 25. Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto
- Art. 26. Domicilio e foro competente
- Art. 27. Trattamento dei dati personali

Allegati

- All. n. 1: Modello di Istanza
- All. n. 2: Disciplinare tecnico
- All. n. 3: Duvri
- All. n. 4 Dichiarazione di ottemperanza
- All. n. 5 a - b - c: Offerta economica di dettaglio
- All. n. 6: Costo manodopera
- All. n. 7: Attestazione di conformità
- All. n. 8: DGUE
- All. n. 9: Criteri motivazionali
- All. n. 10: Informativa privacy

OGGETTO: BIMBI ESTATE 2025. ATTIVITA' LUDICO-EDUCATIVE PRESSO LE SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA.

La Città di Torino intende procedere all'acquisto del servizio in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e s.m.i., con la modalità della Richiesta di Offerta, ed ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.36/2023.

Si rende noto che la partecipazione alla presente procedura implica la pressoché totale esibizione degli atti presentati dagli operatori economici concorrenti, da cui comunque saranno oscurati i dati personali ai sensi del regolamento UE n. 679 del 2016 e del D.Lgs. 196/2003, in conformità alla nuova disciplina dell'accesso agli atti delle procedure d'appalto e dei recenti indirizzi giurisprudenziali.

Le Condizioni del Contratto per la fornitura di ~~beni~~/servizi che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Servizi - categoria merceologica "Servizi sociali vari"- CPV 85320000-8 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto dell' art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i.

SEZIONE 1 – MODALITA' DI GARA

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio ludico-educativo e l'attività di sostegno di bambini disabili nei centri estivi di bimbi attivati presso le scuole per l'infanzia della Città di Torino ed è suddiviso ai sensi dell'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 nei seguenti lotti:

	Circ.	Serv. Ludico-educ ativo	Serv. Sostegno disabilità	Totale Servizio educativo
Lotto 1	2-3-4	165.110,00	64.600,00	229.710,00
Lotto 2	1-7-8	109.250,00	61.750,00	171.000,00
Lotto 3	5-6	132.810,00	57.000,00	189.810,00
Totale		407.170,00	183.350,00	590.520,00

L'appalto è suddiviso in lotti territoriali individuati in base all'ubicazione degli immobili oggetto del servizio, e al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte degli operatori economici.

I singoli lotti non sono divisibili. Ogni Impresa potrà partecipare a tutti i Lotti ma aggiudicarsi uno solo di essi, a meno che i concorrenti siano in numero inferiore ai lotti con le modalità previste all'art. 5. Si applica quanto previsto dall'art. 58, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

L'operatore economico che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.

La gara oggetto del presente con lettera d'invito è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, come integrato e corretto dal D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 e relativi allegati.

Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 36/2023, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

La prestazione principale è costituita dal servizio di attività ludico-educative-ricreative nei gruppi e sostegno bimbi disabili nei centri estivi cittadini, non sono previste attività secondarie.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel presente Capitolato e nell'allegato disciplinare tecnico (all. n. 2).

Per il servizio descritto nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati si applica quanto previsto dall'art. 128 del D.lgs. n. 36/2023 dato atto che che il servizio in parola rientra fra quelli previsti dall'allegato XIV della direttiva 2014/24/UE

Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto della presente procedura, è previsto in quattro turni quindicinali dall'1 luglio al 29 agosto con l'interruzione nella settimana dall' 11 al 15 agosto 2025 e decorrerà dal 1 luglio 2025 o dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, che dovrà avvenire entro 30 giorni dall'aggiudicazione, fatte salve le facoltà di cui all'art. 50 comma 6, o dell'art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso di consegna anticipata la durata decorre dalla data di avvio del servizio e la relativa esecuzione dovrà iniziare alle condizioni di cui al capitolato ed all'offerta presentata in sede di gara.

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità di cui all'art. 18 del medesimo Decreto e dall'art. 27 del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411..

L'importo complessivo massimo presunto a base di gara ammonta ad Euro **624.120,00** oltre IVA ove dovuta così suddiviso per Lotti e tipologia di spesa di cui Euro **590.520,00** per servizi e Euro **33.600,00** esente IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72 per acquisto materiale che verrà rimborsato dalla Città (il costo del materiale **NON** è soggetto a ribasso):

Lotto	Gruppi* primo turno	Gruppi secondario turno	Gruppi agosto	Serv. Ludico-educativo	Bimbi disabili	Serv. Sostegno	Totale servizio	Totale materiale	Totale complessivo
1	41	41	9	165.110,00	68	64.600,00	229.710,00	13.650,00	243.360,00
2	25	25	10	109.250,00	65	61.750,00	171.000,00	9.000,00	180.000,00
3	31	31	11	132.810,00	60	57.000,00	189.810,00	10.950,00	200.760,00
Totale	97	97	30	407.170,00	193	183.350,00	590.520,00	33.600,00	624.120,00

*Il costo per gruppo nel primo turno ammonta ad Euro 1.710,00; per il secondo turno e turni di agosto ammonta ad Euro 1.900,00

Nell'ambito dell'attività è previsto ***inoltre*** un budget per acquisto materiale per ogni sezione che verrà rimborsato dalla Città agli affidatari previa presentazione di rendicontazione come segue:

	Gruppi	*Acq. Materiale /Euro per gruppo	Totale
Lotto 1	91	150,00	13.650,00
Lotto 2	60	150,00	9.000,00
Lotto 3	73	150,00	10.950,00
Totale	224	150,00	33.600,00

****I costi sono relativi a tutto l'arco del servizio**

L'importo complessivo massimo presunto per turno quindicinale, per gruppo di bimbi, ammonta ad un massimo di Euro 1.900,00 oltre IVA, ed oltre ai costi per acquisto materiale ludico, didattico e di consumo (ved. art. 4 e 5 del disciplinare tecnico). Per quanto riguarda il primo turno che prevede un giorno in meno di attività, il costo è riparametrato alla durata ed ammonta ad Euro 1.710,00 per gruppo.

L'importo complessivo massimo presunto giornaliero, per unità di personale, ammonta ad Euro 95,00 oltre IVA

Per l'acquisto di materiale ludico, didattico e di consumo sarà riconosciuta la somma di Euro 150,00 per ogni gruppo IVA inclusa, (ved. art. 4 del disciplinare tecnico).

Il servizio sarà effettuato da n. 3 operatori economici, ripartiti territorialmente sulla base delle iscrizioni nei nuclei territoriali di cui sopra

E' prevista – ***indicativamente***- l'attivazione complessiva di 235 gruppi composti da circa 25 bimbi, con ognuno 2 operatori (orientativamente con orario di 7 ore: 7,30-15 e 10-17,30 con pausa di mezz'ora), di cui 100 circa per turno nel periodo di luglio (200 complessivamente) e i restanti gruppi nel mese di agosto e solo nelle seguenti Circoscrizioni

- C. 8 – lotto n. 2
- C. 3 – lotto n. 1
- C. 5 – lotto n. 3
- C. 7 - Lotto n. 2

Il numero dei gruppi per ogni lotto è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni in meno dovute al numero di iscrizioni pervenute e alle risorse finanziarie disponibili.

Per “Bimbi estate” 2025 i turni saranno i seguenti:

1° turno - dal 01/07/2025 al 11/07/2025

2° turno dal 14/07/2025 al 25/07/2025

3° turno dal 28/07/2025 al 8/08/2025

4° turno dal 18/08/2025 al 29/08/2025

Ai sensi degli artt. 11 comma 2 bis e 41, comma 13 del D.Lgs. 36/2023 il citato importo tiene conto del costo della manodopera previsto da CCNL (Impianti sportivi e attività sportive profit e no profit) di categoria vigente alla data di presentazione delle offerte e delle prestazioni previste dal capitolato e individuato come da allegato I.01 al Codice (Codice H077) che è stimato in complessivi Euro 531.468,00.

Ai sensi dell'art. 2, comma 2. lett. a) dell'Allegato I.01 al Codice, il codice ATECO individuato è il seguente: 93.1

Tali costi sono così suddivisi:

Lotto n. 1 Euro 206.739,00

Lotto n. 2 Euro 153.900,00

Lotto n. 3 Euro 170.829,00

Qualora l'operatore economico applichi un contratto collettivo diverso da quello sopracitato, verrà richiesta la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice (**modifiche introdotte dall'art. 2, D.Lgs. 209 del 31/12/2024**).

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non le spese ed ogni altro onere espresso e non dalla presente Lettera d'invito, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

L'Amministrazione si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento a quanto previsto ai commi 8 - 9 e 10.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di servizio fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo quinto d'obbligo	124.824,00
Lotto 1-Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	48.672,00
Lotto 2-Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	36.000,00
Lotto 3-Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	40.152,00

La suddetta opzione potrà essere attivata nella misura necessaria a fronteggiare un aumento della dimensione del servizio dovuto a maggiori necessità legate alla complessità degli interventi da effettuarsi sui gruppi e sulle disabilità e all'eventuale inserimento di nuovi utenti nel servizio ad oggi non prevedibili.

Il Valore globale stimato dell'appalto ammonta ad Euro Euro 748.944,00

L'efficacia del contratto è in ogni caso subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie.

ART. 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI GARA

Requisiti di partecipazione

L'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e potrà partecipare in forma singola o raggruppata ai sensi dell'art. 65 e dell'articolo 1, comma 1, lettera m) dell'allegato I.1 al Codice, con l'osservanza di quanto disposto dallo stesso art. 65 e dai successivi artt. 67 e 68.

Tale soggetto deve essere in regola con quanto disposto dall'art. 102, comma 1, lettere a), b) e c).

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale e, ove previsto, di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Tali adempimenti a carico dell'operatore economico costituiscono requisiti necessari dell'offerta ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

E' requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione dei seguenti servizi analoghi:

- attività di centro estivo per bimbi in età 3-6 anni nell'ultimo decennio dalla data di indizione della presente procedura, indicando i periodi, gli Enti affidatari o concessionari (o se trattasi di gestione in proprio), il numero di bimbi iscritti, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito (in caso di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi) ricomprese eventuali revoche di contratto intervenute.

L'importo complessivo minimo dei servizi effettuati dovrà essere pari o superiore ai seguenti importi per Lotto (20% della base d'asta):

Lotto n. 1	Euro 48.672,00
Lotto n. 2	Euro 36.000,00
Lotto n. 3	Euro 40.152,00

Se si concorre per più di un Lotto il requisito dovrà essere posseduto per il lotto di maggior valore tra quelli ai quali partecipa.

Nel caso il numero di offerte valide sia minore al n. di Lotti posti in gara, è possibile l'aggiudicazione di più Lotti. In questa circostanza l'impresa dovrà possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale relativamente ai lotti aggiudicati.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 99 del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante indicazione degli elementi identificativi della prestazione (n. procedura di gara, oggetto, data, CIG, nominativo, ente, unità organizzativa, telefono, email del Responsabile del Procedimento) per consentire il reperimento d'ufficio della certificazione da parte della Stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) del Codice, i requisiti di capacità tecnico professionali devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, la sussistenza dei requisiti è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

Modalità di partecipazione

I partecipanti/il partecipante dovranno/dovrà presentare offerta nel Mercato Elettronico secondo le modalità ivi previste.

Il concorrente dovrà inviare in via telematica sulla piattaforma MEPA la seguente documentazione:

BUSTA AMMINISTRATIVA, contenente:

- 1) **Istanza di gara con autocertificazione** contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili secondo il fac-simile allegato (**Allegato 1**);
- 2) **Dichiarazione di ottemperanza** ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i., come da fac - simile allegato al presente capitolato (**Allegato 4**);
- 3) **D.G.U.E.** compilato secondo i passaggi di seguito specificati: scaricare il file *Request.xml* dalla documentazione di gara; accedere alla DGUE sezione Servizio del portale <https://www.acquistinretepa.it/espd-dgue/#!/start> e seguire le istruzioni presenti [cliccando qui](#). Da ultimo firmare digitalmente il file generato *Response.xml* e fare l'upload. Il file XML generato dovrà essere sottoscritto digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa concorrente o dai procuratori dei legali rappresentanti e inserito nella busta amministrativa.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere presentato con le modalità sotto descritte nei seguenti casi:

- raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio o dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- avvalimento dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale, da ciascuna ausiliaria compilato nelle parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento;

Il DGUE **a pena di esclusione** dovrà attestare il possesso del seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

a) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara

Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di indizione della RDO servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, consistenti nell'esecuzione di servizi di cui all'art. 3;

b) (solo per le imprese che occupano un numero di dipendenti superiore a 50) produzione, pena l'esclusione, della copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi dell'art. 46 c. 2 del d.lgs. n. 198/2006, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal c. 1 del medesimo art.46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

4) Ricevuta attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC pari agli importi sotto riportati ed attenendosi alle specifiche di seguito indicate:

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità indicate nel sito internet www.anticorruzione.it (accesso ai servizi - per le imprese - Portale dei pagamenti di ANAC) ed allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	5) Importo contributo ANAC
1	18,00
2	18,00
3	18,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione "al lotto per il quale non è stato versato il contributo", ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

BUSTA TECNICA

L'offerta dovrà essere firmata digitalmente e dovrà contenere **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

- **Offerta tecnica** contenente la documentazione a comprova del rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti (caratteristiche minime del progetto). La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella all'art. 5 e ai criteri motivazionali di cui all'allegato n. 9 le modalità di attuazione del servizio. I progetti per la gestione dei servizi di cui al presente disciplinare che devono essere presentati per ogni lotto a cui si partecipa, devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e corredati della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione ciascun progetto inoltre non potrà superare le 20 facciate. I progetti dovranno essere elaborati con carattere Times New Roman o similari, corpo 12, con interlinea non inferiore alla singola e max 50 righe per ogni facciata. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. La copertina e l'indice non rientrano nel computo delle facciate. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di seguito esposte;
- **Dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, indicando nello specifico le singole parole o frasi che a parere del concorrente, costituiscano segreti tecnici e commerciali, risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, motivando tale richiesta adeguatamente. L'accoglimento della richiesta di oscuramento sarà comunque oggetto di valutazione da parte del RUP
- Copia relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- In caso di applicazione di contratto collettivo diverso da quello indicato al precedente art. 3, il concorrente allega all'offerta tecnica la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice (modifiche introdotte dall'art. 2, D.Lgs. 209 del 31/12/2024);
- nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta l'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE. , di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D. Lgs 36/2023 per i servizi e le forniture, di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la

durata dell'appalto le risorse dell'oggetto del contratto di avvalimento.

- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
 - 1) le dichiarazioni di cui all'art. 104 C. 4 d. lgs. 36/2023;
 - 2) il contratto di avvalimento.

Il progetto tecnico di gestione del servizio costituisce l'offerta tecnica del concorrente ed è oggetto di valutazione per l'aggiudicazione del servizio mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 come specificato al successivo art. 5

Avvalimento

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

BUSTA ECONOMICA” (solo per il/i lotto/i per i quali il/i concorrente/i intende/ono partecipare):

- **Offerta economica** (data dal sistema MEPA), indicando la percentuale a ribasso offerta sull'importo posto a base di gara;
- **Offerta economica di dettaglio, secondo il modello allegato (Allegato 5), indicando:**
 - a) ribasso percentuale al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.
 - b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
 - c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice;

In caso di difformità tra l'offerta economica di sistema e l'offerta economica di dettaglio, prevale quella di sistema;

- Dettaglio costo della manodopera come da modello allegato (allegato n. 6)

L'offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 anche l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Ai fini dell'aggiudicazione si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Tali importi non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41, comma 14.

In fase di esecuzione la percentuale di ribasso offerta dall'I.A. aggiudicataria sull'importo complessivo a base di gara verrà applicata a tutti i prezzi unitari indicati nel presente capitolato.

N.B.: i prezzi unitari indicati sono comprensivi di tutte le spese necessarie per l'esecuzione a regola d'arte del servizio compresi i costi iniziali di sopralluogo, riunioni, allestimento locali, formazione ecc...)

Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo sugli importi a base di gara.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
 - nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
- I documenti sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
- Il concorrente allega eventuale documento di identità del sottoscrittore da inserire esclusivamente nell'apposito campo in file separato.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante risposta puntuale alle richieste pervenute e pubblicazione delle stesse in forma anonima sulla Piattaforma Mepa.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Nel rispetto dei principi di fiducia, risultato e leale collaborazione del Codice, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella documentazione di gara in modo tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO:

Le **carenze** di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi, incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., eccetto quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica (***) e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Il soccorso istruttorio avverrà con le modalità indicate all'articolo 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in caso di inutile decorso del termine assegnato al concorrente, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 4 - ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti i costi per la sicurezza sostenuti per l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

I costi per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato 3 alla presente richiesta d'offerta (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede dell'Amministrazione oggetto del servizio.

ART. 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

L'acquisto del servizio di Servizio di attività ludico educative presso le scuole comunali dell'Infanzia "Bimbi Estate 2025" avverrà mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e s.m.i..

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata:

in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 50, comma 4 D.Lgs. 36/2023, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice e dell'art. 18 del Regolamento dei Contratti della Città di Torino, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

n.	Criterio di valutazione	Punti D	Punti T
1	La relazione educatore-bambini e bambine	10	
2	Come si realizza l’accoglienza dei bambini, bambine e delle famiglie: come valorizzare le differenze	10	
3	Strategie per l’inclusione dei bambini e bambine con disabilità	11	
4	La giornata educativa: come coniugare gli obiettivi educativi con quelli organizzativi, il benessere con la tutela e sicurezza per tutti i bambini e le bambine	10	
5	Descrizione delle esperienze ludico-didattiche in relazione al tema proposto	9	
6	Esperienze ludiche all’aperto, con particolare riguardo a come coniugare gli obiettivi educativi, organizzativi, di tutela e sicurezza	9	
7	Comunicazione con le famiglie: strumenti e modalità	8	
8	Strumenti di monitoraggio e di verifica del servizio erogato, con particolare attenzione a come utilizzare i dati raccolti al fine di suggerire possibili azioni di miglioramento	6	
9	Proposte di attività complementari aggiuntive	4	

10	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198		3
----	--	--	---

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi (D) cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Punti max” della tabella, è attribuito un coefficiente $V_{(a)}$ i determinato mediante la media dei coefficienti variabili tra zero o uno, attribuiti discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. La riparametrazione della media dei coefficienti finalizzata all'individuazione del coefficiente definitivo sarà effettuata con riferimento alle offerte ammesse in seguito al superamento della soglia minima prevista.

Alla riparametrazione non si farà luogo nei lotti in cui sia stata presentata unica offerta valida.

La Commissione effettuerà la valutazione in relazione all'appropriatezza del progetto presentato con i principi e gli obiettivi enunciati nel presente Capitolato e suoi allegati. ed in base ai criteri motivazionali relativi ai suddetti indicatori di cui all'allegato 9

Ai sensi dell'art. 108, comma 4 del Codice non potranno accedere alle fasi successive della gara le offerte i cui progetti non raggiungeranno per ognuno degli indicatori discrezionali, ad eccezione del n. 10, il **punteggio minimo di 3 punti** prima dell'effettuazione della riparametrazione, determinato, pertanto, dal prodotto fra la media dei coefficienti attribuiti dai commissari ed il peso attribuito all'indicatore. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore anche a solo una delle predette soglie.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, il coefficiente attribuito all'elemento sarà pari a 1 in caso di offerta dell'elemento e pari a zero in caso contrario.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Va(i) \text{ (per } A_a \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_a / A_{\text{soglia}})$$

$$Va(i) \text{ (per } A_a > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_a - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

$Va(i)$ = coefficiente attribuito al concorrente a-esimo al criterio i-esimo

Aa = ribasso percentuale del concorrente a-esimo

A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A_{max} = valore del ribasso più conveniente

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}]$$

dove:

$C_{(a)}$ = Punteggio dell'offerta a-esima;

N = numero totale dei criteri di valutazione;

W_i = peso o punteggio massimo attribuito al criterio i-esimo;

$V_{(a)i}$ = coefficiente di prestazione dell'offerta (a), variabile tra zero e uno, riferito al criterio di valutazione (i).

Ogni concorrente potrà partecipare alla gara per tutti i Lotti, ma potrà aggiudicarsi un solo Lotto, salvo che i concorrenti siano in numero minore al n. di Lotti (ovvero meno di 3).

Infatti nel caso le offerte valide non permettano l'assegnazione di tutti i lotti, in quanto in numero inferiore agli stessi, si procederà all'aggiudicazione dei lotti territoriali non assegnati ai concorrenti già aggiudicatari secondo l'ordine di graduatoria (ovvero primo lotto non aggiudicato al miglior offerente, secondo lotto non aggiudicato al secondo miglior offerente ecc...). L'eventuale aggiudicazione di ulteriore/i lotto/i potrà avvenire se l'impresa soddisfa quanto previsto in merito ai requisiti

professionali (es. se un'Impresa si aggiudica i Lotti n. 1 e 2 deve possedere i requisiti professionali previsti per il Lotto n.1 + quelli previsti per il Lotto n. 2).

Il servizio sarà aggiudicato per ogni lotto al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi realizzati per ogni criterio di valutazione, sia tecnico che economico in quel Lotto.

In caso di parità di punteggio complessivo, i lotti saranno aggiudicati al concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità verrà effettuato sorteggio.

Al miglior offerente verrà aggiudicato il lotto territoriale che risulterà economicamente più rilevante, come da art. 1.

Se il concorrente aggiudicatario del lotto economicamente più rilevante, è primo in graduatoria anche nel secondo lotto più rilevante, questo lotto verrà assegnato al secondo in graduatoria per quel Lotto. Lo stesso procedimento si applica anche al terzo e ultimo lotto in ordine di rilevanza economica.

VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.Lgs. 36/2023.

Il RUP, con la nota di richiesta giustificativi dell'offerta presentata, chiede all'OE di indicare quali parole, ai sensi dell'art. 98 e seguenti del Codice proprietà industriale, il concorrente ritenga di voler oscurare, motivando tale richiesta adeguatamente. L'accoglimento della richiesta di oscuramento sarà comunque oggetto di valutazione da parte del RUP in apposita relazione.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà del RUP di procedere a verificare:

– **l'equivalenza delle tutele, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice, sia nel caso che venga o non venga effettuata la verifica di congruità dell'offerta, nei confronti del miglior offerente o dell'aggiudicatario, che abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante, nonché il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.**

Tale dichiarazione dovrà essere asseverata dai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12/1979 e dovrà contenere tutti gli elementi di cui all'art. 4 dell'All. I.01 del Codice necessari per accertare che vengano garantite ai propri dipendenti le medesime tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento, così come indicato nella Relazione illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 di ANAC e nella Circolare dell'Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) n. 2

del 28 luglio 2020. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili e agli oneri della sicurezza.

La dichiarazione è verificata con le modalità di cui all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e, nel caso di mancata produzione, nel termine stabilito dal RUP, **P.O.E. è escluso dalla procedura di gara;**

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si verificherà inoltre l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 16 "PERSONALE", in riferimento alla stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Le stazioni appaltanti possono decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.Lgs. 36/2023, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Le offerte condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale previste dagli articoli 94 e 95 del Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti speciali previsti dalla presente lettera di invito.

In particolare in caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare la soglia di anomalia e a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, a riformulare la graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, si procederà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, alla stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica MEPA nei confronti della ditta aggiudicataria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 36/2023, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di

un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Non trovano applicazione i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4.

ART. 6 -GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106

ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA) ai sensi dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 106 e 117 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 del Codice, alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 del Codice.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 117, comma 5 del Codice le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 30 c. 3 del Regolamento Contratti della Città, in caso di esecuzione anticipata del contratto, l'eventuale inadempimento della prestazione da parte dell'appaltatore comporta il diritto per la Città di rivalersi sulla cauzione definitiva ancorché non ancora sottoscritto il relativo contratto.

ART. 8 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni circa le esclusioni, la non aggiudicazione, le aggiudicazioni e la stipula del contratto della gara saranno fornite nei termini previsti dall'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 9 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Per tale motivo la documentazione amministrativa, l'offerta economica e tecnica, e i giustificativi dell'offerta dell'aggiudicatario, saranno resi disponibili a tutti i concorrenti.

Per quanto concerne i primi 5 classificati la documentazione amministrativa, l'offerta economica e i giustificativi dell'offerta saranno resi disponibili ai medesimi partecipanti fra di loro.

La richiesta di oscuramento di frasi o parole che per il concorrente costituiscano segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, dovrà avvenire con le modalità previste all'articolo 15. L'accoglimento della richiesta di oscuramento sarà comunque oggetto di valutazione da parte del RUP in apposita relazione.

In ogni caso, come chiarito da recente orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, si ritiene che l'operatore economico partecipando alla gara e così rendendo partecipe la Stazione Appaltante dei dati afferenti alla propria attività, è consapevole che tali informazioni saranno comunicate agli altri candidati, ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 10 - SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi compresi nel contratto.

Il subappalto è disciplinato in tutti i suoi aspetti dall'articolo 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Possono essere oggetto di subappalto le attività previste dal presente capitolato

I contratti di subappalto sono stipulati, ai sensi dell'art. 119, comma 2 D.Lgs.36/2023 e s.m.i, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il subappaltatore dovrà essere adeguatamente qualificato pertanto dovrà essere in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 3 nella stessa misura percentuale delle prestazioni che eseguirà.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Le prestazioni di cui al presente capitolato possono essere subappaltate ma, a loro volta, non possono essere oggetto di ulteriore subappalto:

Ciò al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs. 36/2023.

L'appaltatore dovrà garantire, ai sensi dell'art. 102, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., le stesse tutele economiche e normative, garantite per il proprio personale, anche ai lavoratori del subappaltatore.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla prestazione principale.

Nei casi di cui sopra dovrà essere attestata l'equivalenza delle tutele con le modalità indicate all'art. 5

Nei contratti di subappalto comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 119, comma 2 del Codice Appalti e in relazione alle indicazioni della presente Lettera di Invito, è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Codice e relativi allegati, con particolare riferimento all'art. 14 dell'All. II.2-bis al Codice.

L'operatore economico, che avrà indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in istanza di gara ovvero all'interno del Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante apposita richiesta di subappalto secondo il fac simile reperibile al seguente link <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/come-partecipare-alle-gare> corredata da tutti i documenti richiesti.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

SEZIONE 2 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO, MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE

Adempimenti

La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire: a) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, con indicazione del titolo di studio. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicata per iscritto

b) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni

c) la polizza assicurativa di cui all'art. 11;

d) ai fini della presentazione della SCIA a cura della Città, l'impresa dovrà fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo e previste dalla D.G.R. in materia di centri estivi e successive norme attuative. L'aggiudicazione sarà dichiarata nulla qualora l'aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta prima dell'inizio del servizio.

Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Comunicazione nominativo Referente

L'impresa aggiudicataria designa all'interno della dichiarazione di ottemperanza una persona con funzioni di "Referente", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Referente avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Referente, che dovrà essere munito di delega espressa da parte dell'impresa aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Referente deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dall'impresa aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

In particolare il servizio dovrà essere svolto con le seguenti tempistiche: sono previsti quattro turni quindicinali dal 1 luglio al 29 agosto 2025 con l'interruzione nel periodo compreso fra il 11 ed il 15 agosto e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data indicata nella determinazione. E' necessaria un'attività preliminare a partire dal 15 giugno 2025.

L'aggiudicatario si impegna a presentare, al termine dell'iniziativa, entro 30 giorni, una relazione consuntiva illustrante la gestione dei centri estivi. In caso di mancata presentazione della relazione sarà applicata una penale, nonché quanto previsto dall'art. 17. L'Aggiudicatario deve garantire la presenza degli operatori durante tutto l'arco temporale giornaliero in cui si svolge il servizio, compreso il momento del pasto.

ART. 12 - ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Amministrazione.

A copertura dei danni di cui sopra, prima di dare inizio all'esecuzione del contratto e per tutta la durata dello stesso, l'impresa dovrà essere assicurata contro i danni a cose e/o persone che dovessero essere arrecati dal proprio personale nell'esecuzione del contratto o comunque, in dipendenza diretta o indiretta della esecuzione dell'appalto, mediante apposita polizza assicurativa RCT/RCO con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro.

In particolare la polizza assicurativa dovrà espressamente coprire i seguenti rischi:

- a) responsabilità civile verso terzi ivi compresi i dipendenti della Stazione Appaltante;

b) rischi per danni diretti e indiretti.

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 68 D. Lgs. 36/2023, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 13 - IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi per tutta la durata del servizio e non potranno essere soggetti a revisione alcuna per aumenti che comunque dovessero verificarsi posteriormente all'offerta economica e per tutto il periodo contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo successivo.

ART. 14 - RINEGOZIAZIONE

Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e la relativa procedura verrà attivata ai sensi dell'art. 120, comma 8 del Codice.

ART. 15 - PERSONALE

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella

quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'operatore si impegna altresì a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate ai sensi dell'art. 102, comma 1.

Almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio l'operatore economico aggiudicatario dovrà trasmettere al Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto. Per il personale con funzioni di responsabilità dovrà essere trasmesso al Dipartimento Servizi Educativi del Comune di Torino il curriculum professionale.

L'aggiudicatario impiegherà sul posto un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali nel rispetto della vigente disciplina, anche contrattuale, in materia di servizi pubblici essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro unico del lavoro dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018 rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

L'aggiudicatario ed il personale impiegato nello svolgimento dell'attività sono responsabili solidalmente per danno causato dal minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C. esonerando in tal modo l'A.C. da ogni responsabilità.

Relativamente agli eventuali pasti per il personale, il costo a carico delle Agenzie affidatarie ammonta ad Euro 8,10 IVA 4% inclusa. La somma complessiva, derivante dall'applicazione della citata misura al numero dei pasti effettivamente consumati (comunicati dal Servizio Ristorazione Scolastica al Settore appaltante) sarà recuperata mediante apposita reversale di incasso contestualmente al pagamento delle fatture relative al 2° ed al 4° periodo di attività (in caso di svolgimento del servizio nel mese di agosto).

ART. 16 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Si applica il comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE

L'esecuzione dei contratti è diretta dal Responsabile Unico del Progetto, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni.

Il RUP, individuato in calce al presente capitolato, si avvale anche del supporto dei Referenti del Servizio destinatario del servizio.

Il RUP, nella fase dell'esecuzione del contratto, può avvalersi del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e dell'ausilio di uno o più direttori operativi al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

L'A.C. può disporre ed effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio della ditta aggiudicataria alle prescrizioni del capitolato d'appalto.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il RUP, avvalendosi del DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All. 7).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 21 - Ordinazione e pagamento.

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera inviata tramite posta elettronica certificata, di provvedere alla sostituzione del bene/ ad eseguire nuovamente la prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.

E' prevista, altresì, la sospensione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 18 - PENALITÀ

La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempimenti, **irregolarità, non conformità** nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di **ritardato** adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto, anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, procede all'applicazione di penali.

E' fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del **danno ulteriore**.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme servizio.

Qualora l'inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile Unico del Progetto, può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante **risolve** il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale **disapplicazione** delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile Unico del Progetto in sede di conto finale o in sede di conferma dell'attestazione di conformità da parte dello stesso RUP (all.7).

Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in

ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato II.14 il **DEC**, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile unico del progetto una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Di conseguenza, il **RUP** avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'Allegato II.14.

Il RUP, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto il RUP ha la facoltà di assicurare l'esecuzione del servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 124 commi 1 e 2 del D.Lgs 36/2023 fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 a titolo di risarcimento danni.

In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso (di cui all'articolo successivo) del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

ART. 20 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purchè tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite calcolato come indicato all'art. 11 dell'Allegato II.14.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso per iscritto non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino ad allora eseguiti.

ART. 21 - ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni;
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC.

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio del Settore/Servizio scrivente, che è il seguente: NU3P03.
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti". L'Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore dell'impresa aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 al presente contratto si applica la ritenuta in misura pari allo 0.50% a garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto delle norme a tutela dei lavoratori, pertanto:

- le fatture devono essere emesse dalla/e impresa/e aggiudicataria/e per l'ammontare relativo al valore della prestazione decurtato di un importo pari alla percentuale dello 0,50%, ossia per un importo pari al 99,50% del valore del servizio erogato;
- a conclusione del rapporto contrattuale, successivamente al rilascio da parte del Servizio della dichiarazione di conformità della prestazione, dovrà essere emessa, da parte della/e medesima/e impresa/e, unica fattura con riferimento agli importi dello 0,50% non fatturati a garanzia di quanto sopra.

In caso di RTI la modalità di fatturazione dovrà essere separata da parte di ciascuna impresa costituente il raggruppamento per le prestazioni di competenza; i pagamenti saranno effettuati alla ditta capogruppo con delega all'incasso della ditta mandante.

ART. 22 - OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO

A) Osservanza Leggi e Decreti

L'impresa aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni della presente istanza.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

L'impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio di Bimbi Estate 2025, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.

B) Sicurezza sul lavoro

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio di Bimbi Estate 2025, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 3 alla presente istanza. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato 3, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria.

ART. 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODALITÀ DELLA CESSIONE DEL CREDITO

L'impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento dei Contratti e dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatte salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

Le cessioni di credito, come previsto dall'art. 6 dell'allegato II.14, devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici.

ART. 24 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria, comprese quelle contrattuali (in particolare il versamento dell'imposta di bollo sui contratti ai sensi dell'all. I.4 del

Codice dei Contratti) Come specificato al precedente art. 21 “ORDINAZIONE E PAGAMENTO”, l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA direttamente all’Erario.

ART. 25 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

In caso di liquidazione giudiziale o amministrazione controllata dell’impresa aggiudicataria, l’appalto si intende senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.

Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni dell’art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 26 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale così come non trova applicazione l’istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs n. 28/2010 e s.m.i.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente capitolato di gara, a tale proposito viene allegata l’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento di cui sopra (All. n. 10). L’impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno e totale rispetto del citato Regolamento. Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all’interessato di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/16 e dal D. Lgs. n. 101/2018. Sono a carico dell’aggiudicatario gli oneri derivanti dai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 del C.C.; inoltre ha l’obbligo di rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori. Nell’espletamento delle prestazioni, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento del servizio

L’aggiudicatario sarà nominato responsabile del trattamento dei dati personali afferenti alla gara di cui la Città è titolare, e verrà sottoscritto il relativo contratto.

In sede di presentazione della documentazione richiesta, l'operatore economico trasmette alla Stazione Appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Cinzio Tolomei

Il Dirigente
Dott. Claudio SCIARAFFA

